

COMUNE DI MONTESCUDO

PROVINCIA DI RIMINI

ORIGINALE di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 21 Reg.

Seduta del 29/07/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE I.U.C. - TARI.

L'anno duemilaquindici, il giorno ventinove del mese luglio alle ore 21:00 nella Sala Consiliare del Comune suintestato.

Alla 1^a convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

		Presente	Assente
CASTELLARI Elena	Sindaco	X	
GOZZI Ruggero	Consigliere	X	
ARCANGELI Gilberto	Consigliere	X	
GUIDUCCI Carlo	Consigliere	X	
BAFFONI Gianluca	Consigliere	X	
BERTOZZI Antonio	Consigliere		X
BUCCI Alice	Consigliere	X	
CONTI Enrico	Consigliere		X
FIORANI Mirco	Consigliere	X	
GIANNINI Matteo	Consigliere	X	
SCOZIA A:Mattia	Consigliere		X
TORRIANI Simona	Consigliere	X	

Presenti N. 9

Assenti N. 3

Assegnati N. 13

In Carica N. 12

E' presente l'Assessore Esterno: Sanchi Claudia.

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori Consiglieri: Bertozzi.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede la Dott.ssa Elena Castellari, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Rosanna Furi, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.

La seduta è PUBBLICA.

Nominati scrutatori i Signori: Torriani, Baffoni e Bucci.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;

Viste le circolari del Ministero dell'Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;

Premesso che sulla proposta effettuata dall' AREA ECONOMICO - FINANZIARIA sono stati espressi i seguenti pareri:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, FAVOREVOLE;
- il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;

ai sensi dell'art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato dall'art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
IL CONSIGLIO COMUNALE**

RICHIAMATE:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 04/04/2014 avente ad oggetto "Approvazione del regolamento per l'applicazione della I.U.C. – TARI ("Tassi rifiuti");
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 28/07/2014 avente ad oggetto "Modifiche alle disposizioni del regolamento Tari";
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 25/09/2014 avente ad oggetto "Modifica alle disposizioni del regolamento per l'applicazione della I.U.C. – Tari ("Tassa rifiuti") approvato con deliberazione del C.C. n. 18/2014;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29/06/2015 avente ad oggetto "Regolamento per l'applicazione della I.U.C. – Tari ("Tassa rifiuti") approvato con deliberazione del C.C. n. 18/2014 – Terza modifica";

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha disciplinato l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili, come emendata dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni con Legge 2 maggio 2014, n. 68;

CONSIDERATO che la nuova Imposta Unica Comunale è applicata a far data dal 1° gennaio 2014:

RAMMENTATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal titolare del diritto reale sugli immobili, con esclusione delle abitazioni principali, purché non di lusso;
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - o tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - o tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RILEVATO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, qualunque sia il loro uso, purché suscettibile di produrre rifiuti urbani;

CONSIDERATE le esclusioni ex lege, riguardanti le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, nonché le superfici dove si producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali;

VERIFICATO che l'imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente nel territorio del Comune di Montescudo;

RIMARCATO che le tariffe relative alla TARI possono essere determinate in conformità alle seguenti modalità dettate dalla Legge n. 147/2013, all'articolo 1, commi 650 – 652:

1. Metodo normalizzato;
2. Articolazione delle tariffe sulla base delle quantità e qualità medie prodotte per unità di superficie in base alle attività svolte;
3. Metodo normalizzato semplificato (per le utenze domestiche non si tiene conto dei componenti del nucleo familiare; per le utenze non domestiche si derogano del 50% i coefficienti minimi e massimi di produzione dei rifiuti segnalati nelle tabelle allegate al DPR n. 158/1999);

RILEVATO che i costi che devono trovare l'integrale copertura con le tariffe sono determinati sulla base dei criteri individuati nel metodo normalizzato, tenendo presente che devono essere inclusi anche gli eventuali mancati ricavi dovuti a "crediti risultati inesigibili" con riferimento a TIA 1, TIA 2 e TARES;

PRESO ATTO altresì che le tariffe in parola devono essere determinate nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 tenendo conto della quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

PRESO ATTO che i criteri adottati per la determinazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2015 sono i medesimi assunti per la definizione delle tariffe adottate per l'anno 2014;

RILEVATO che resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, il cui costo è sottratto dal quello che deve essere coperto con il tributo;

RILEVATO altresì che, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. n. 147/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 che, per la provincia di Rimini è determinato nella misura del 5% del costo per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;

VERIFICATO quanto disposto dall'art. 1, comma 660, della più volte citata Legge n. 147/2013 che in ordine alla copertura dei costi prevede che la stessa possa *"essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune"*;

PRESO ATTO che al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare ai sensi dell'articolo 52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante *"disposizioni in materia di federalismo fiscale"*, nonché dall'art. 1, comma 702, della Legge n. 147/2013;

VERIFICATO che in ordine alla predetta potestà regolamentare è previsto che *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della"*

aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

RILEVATO che il Comune deve deliberare le tariffe relative alla tassa sui rifiuti (TARI) quale componente dell'imposta unica comunale (I.U.C.);

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 683, della più volte citata Legge n. 147/2013, dispone che *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;*

EVIDENZIATO che con delibera del Consiglio d'ambito di Rimini del 24 aprile 2015 sono stati approvati i piani economici finanziari per l'anno 2015;

ATTESO che l'autorità d'ambito (ATERSIR) con apposita delibera n. 15, del 30 aprile u.s. ha approvato il P.E.F. dei Comuni della Provincia di Rimini, compreso quello del Comune di Montescudo;

VERIFICATO che il totale del P.E.F. approvato da ATERSIR è pari ad euro 266.529,80 IVA compresa, a cui vanno aggiunti i costi relativi al C.A.R.C. (Costi di Accertamento, Riscossione e Contenzioso), sostenuti dal Comune in ragione dell'attività svolta direttamente;

RILEVATO che, il totale dei costi che devono trovare totale copertura con le tariffe TARI risultano pertanto pari ad euro 312.148,39, come indicato nel piano economico e finanziario (P.E.F.) che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

PRESO ATTO che le tariffe TARI da applicare per l'anno 2015 sono state calcolate avendo a riferimento tale importo;

CONSIDERATO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine fissato dal richiamato articolo 52, comma 2, del D. Lgs .n. 446/1997, e comunque con le modalità ed entro i termini previsti dalla normativa vigente;

VISTA l'elaborazione del responsabile del servizio che evidenzia le nuove tariffe determinate come sopra illustrato;

VISTI in particolare l'allegato B) che riporta le tariffe delle utenze domestiche e l'allegato C) che evidenzia la misura della tariffe TARI per le utenze non domestiche, da applicare per l'anno 2015, quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato, si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le tariffe TARI per l'anno 2015;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone: *“Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”*;

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, come chiarito con comunicazione, prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2015/2017 approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 08/07/2015 avente ad oggetto “Bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2015, bilancio pluriennale 2015/2017, relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione 2015/2017 e allegati – Approvazione del relativo schema”;

RICHIAMATI l’art. 107 del D.Lgs 18.08.00, n.267 e l’art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall’altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell’ente;

VISTA la relazione del funzionario responsabile depositata agli atti;

VISTO il parere espresso dal Responsabile del Servizio Tributi ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il parere espresso dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO altresì, il parere del Revisore dei conti sulla proposta di Bilancio di previsione 2015 e documenti allegati, prot. n. 2976 del 08/07/2015;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

PROPONE

- 1) Di approvare il piano economico finanziario (PEF) come riportato all'allegato "A", costituendo parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di approvare l'allegato B) che indica le tariffe relative alla tassa sui rifiuti (TARI) per le utenze domestiche, da applicare per l'anno 2015, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) Di approvare l'allegato C) che riporta le tariffe relative alla tassa sui rifiuti (TARI), per le utenze non domestiche, da applicare per l'anno 2015, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 4) Di dare atto che per quanto non disciplinato si applicano le disposizioni vigenti in materia;
- 5) Di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, copia della presente deliberazione in osservanza delle disposizioni vigenti,
- 6) Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa,

PROPONE ALTRESÌ

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Sindaco illustra l'argomento;

Dopodichè,

Con 9 voti favorevoli espressi per alzata di mano dai 9 Consiglieri presenti e votanti, esito proclamato dal Sindaco presidente ed accertato con l'ausilio degli infrascritti scrutatori

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione, il cui esito, proclamato dal Sindaco - Presidente ed accertato con l'ausilio degli infrascritti scrutatori è il seguente: 9 voti favorevoli resi nei modi di legge dai 9 Consiglieri presenti immediatamente eseguibile ai sensi art.134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elena Castellari

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Rosanna Furi

Lì, **01/08/2015**

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000 viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Anna Salvatori

I controlli già previsti dagli artt.125 e 130 della Costituzione, dopo l'abrogazione disposta dalla legge costituzionale n.3/2001, cessano a decorrere dall'entrata in vigore della stessa. A partire dall'8 Novembre 2001 i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali, pertanto, cessano l'invio agli organi regionali di controllo degli atti amministrativi di legittimità.

Il sottoscritto responsabile dell'Ufficio, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- ◇ è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi: dal 01/08/2015 al 16/08/2015 senza reclami (Art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000);
- ◇ è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (Art.34,3° comma, del T.U.EE.LL. n.267/2000);

Dalla Residenza Comunale, lì 26/08/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Salvatori